



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le MINISTRO
SEDE

PARERE GENERALE N. 16

OGGETTO: Iscrizione ad un corso di laurea della medesima classe in cui uno studente ha già conseguito il titolo.

Adunanza del 7/10/2014

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l'art. 11 del R.D. 4/6/1938, n. 1269, regolamento sugli studenti, che prevede che "chi sia già in possesso di una laurea o di diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla competente Facoltà, fermo, per ciò che riguarda le eventuali abbreviazioni di corso, quanto stabilito nel secondo comma del precedente articolo" e ciò senza porre alcuna limitazione o distinzione;

Visto l'art. 4 del D.M. n. 270/2004, che prevede che. "i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli Atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, (nel seguito denominate classi) e che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno lo stesso valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8";

considerato che la classe costituisce un contenitore nel quale possono essere istituiti e attivati corsi di studio che, pur condividendo valore legale e obiettivi formativi qualificanti, possono essere molto diversi tra di loro per obiettivi formativi specifici e percorso formativo e perciò anche molto diversi da quello nel quale l'aspirante studente ha conseguito il titolo, ancorché nella medesima classe;

RITIENE

che la normativa non ponga alcun impedimento al fatto che un laureato in un corso di studio istituito in una determinata classe (o in un corso di ordinamenti previgente ad esso equiparato) possa iscriversi ad altro corso attivato nella medesima classe.

IL PRESIDENTE